



SENT. 292/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE SECONDA GIURISDIZIONALE CENTRALE

D'APPELLO

composta dai magistrati:

Dott.ssa Daniela ACANFORA Presidente relatore

Dott.ssa Ida CONTINO Consigliere

Dott. Nicola RUGGIERO Consigliere

Dott.ssa Maria Cristina RAZZANO Consigliere

Dott.ssa Ilaria Annamaria CHESTA Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sull'appello iscritto al n. **59675** del registro di segreteria proposto da

OMISSIS, nato a OMISSIS l'OMISSIS (c.f. OMISSIS), rappresentato e difeso dall'avv. Anna Francesca Pace ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Fabio Federico in Roma alla via Degli Scialoja n.3 ed all'indirizzo pec: annafrancesca.pace@avvocatirc.legalmail.it

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,

in persona del rappresentante legale *pro-tempore*, rappresentato e difeso, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv.ti Antonietta Coretti (pec avv.antonietta.coretti@postacert.inps.gov.it) Antonella Patteri (pec avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Sergio Preden (pec

	2	SENT. 292/2024
	avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it),	Giuseppina Giannico (pec
	avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e	Lidia Carcavallo (pec
	avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it),	elettivamente domiciliato in
	Roma, alla via Cesare Beccaria n. 29, negli uffici dell'Avvocatura centrale	
	dell'Istituto	
	avverso	
	la sentenza della Sezione giurisdizionale per la Regione Emilia Romagna	
	n.211/2021/M, depositata in data 15 giugno 2021.	
	Esaminati l'appello e gli altri atti e documenti di causa.	
	Uditi, nell'udienza pubblica del giorno 19 novembre 2024, con l'assistenza	
	della dott.ssa Alessandra Carcani ed omessa, con il consenso delle parti, la	
	relazione del magistrato relatore Acanfora, l'avv. Domenico Marrara, per	
	delega dell'avv. Pace, per l'appellante ed, in rappresentanza dell'INPS, l'avv.	
	Giuseppina Giannico.	
	Ritenuto in	
	FATTO	
	Con la sentenza impugnata la Sezione giurisdizionale emiliana, in	
	composizione monocratica, ha respinto il ricorso promosso dall'appellante, ex	
	militare della Marina Militare Italiana, in quiescenza dal 6 ottobre 2019 con	
	un'anzianità di servizio di anni 7, mesi 8 e giorni 11, maturata alla data del 31	
	dicembre 1995 e complessiva superiore a 20 anni, pertanto destinatario del	
	sistema di calcolo della pensione c.d. "misto", ai sensi dell'art. 1, comma 12,	
	della l. 8 agosto 1995, n.335.	
	Il giudizio era stato promosso al fine di ottenere il riconoscimento del diritto	
	alla riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con	

l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 % prevista dall'art. 54 del d.P.R.

29 dicembre 1973, n.1092.

Il giudice di primo grado, nell'aderire ai principi fissati in sede nomofilattica dalle Sezioni riunite nella sentenza n.1/2021/QM, ha ritenuto che gli stessi, come si evince dal chiaro tenore letterale della sentenza, non fossero estensibili anche ai militari che alla data del 31 dicembre 1995 avessero maturato un'anzianità inferiore a 15 anni.

Avverso la pronuncia emessa in primo grado ha proposto appello il sig. OMISSIS, con atto notificato in data 10 gennaio 2022 e depositato in data 26 gennaio 2022 deducendo il seguente motivo: **“Violazione e falsa applicazione della normativa di riferimento (art.54 del T.U.1092/73)- Violazione di legge”**.

L'appellante, a seguito di un approfondito *excursus* della normativa e della giurisprudenza in materia, ha richiamato, in particolare, la sentenza delle Sezioni riunite n.12/2021/QM che ha affermato, anche in favore dei militari cessati dal servizio con una anzianità utile di oltre 20 anni ed inferiore a 15 anni alla data del 31 dicembre 1995, l'applicabilità dell'aliquota annua del 2,445% all'anzianità maturata al 31 dicembre 1995.

In conclusione, ha chiesto di riformare la sentenza impugnata e di dichiarare sussistente il proprio diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico mediante applicazione alla quota retributiva del trattamento pensionistico in godimento dell'aliquota di rendimento fissata nella predetta sentenza nomofilattica, con conseguente condanna dell'Inps al ricalcolo del trattamento ed al pagamento degli arretrati, maggiorati degli accessori di legge, il tutto con

vittoria dei compensi professionali da distrarsi in favore del difensore che si dichiara antistatario.

L'INPS si è costituito in giudizio con una memoria depositata in data 30 settembre 2024 eccependo l'infondatezza del gravame; in particolare osserva che le Sezioni riunite, con la sentenza n.1/2021/QM, hanno confermato la correttezza dell'operato dell'Istituto, che ha sempre valorizzato la quota retributiva della pensione mista tenendo conto dell'effettivo numero degli anni di servizio prestati sino al 31 dicembre 1995. In ogni caso, evidenzia che, alla luce della successiva sentenza n.12/2021/QM il ricalcolo pensionistico potrà essere effettuato solo nei limiti dell'applicazione del coefficiente del 2,44% e non del 2,445%.

Nell'udienza pubblica odierna, l'avv. Marrara per l'appellante e l'avv. Giannico per l'INPS si sono integralmente riportati agli scritti, confermando le conclusioni ivi rassegnate.

La causa è, quindi, passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il gravame è fondato.

Il Collegio aderisce infatti all'orientamento nomofilattico formatosi a partire dalla sentenza delle Sezioni riunite di questa Corte n.1/2021/QM del 4 gennaio 2021. Le Sezioni riunite, chiamate a valutare, fra l'altro, se *“il beneficio previsto dall'art. 54, comma 1, d.P.R. n. 1092 del 1973, spetti o meno al personale militare collocato a riposo con una anzianità di servizio superiore ai 20 anni; in altri termini - avendo riguardo alle modalità di calcolo del trattamento di pensione - se la “quota retributiva “della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della*

legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, debba essere calcolata invariabilmente in misura pari al 44% della base pensionabile in applicazione del ridetto art. 54, oppure se tale quota debba essere determinata tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile”, con la predetta sentenza hanno affermato il seguente principio di diritto: “la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema “misto”, ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della legge n. 335/1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%”. La pronuncia ha ritenuto, pertanto, che il succitato art. 54, comma 1, del d.P.R. 1092/1973 non sia “applicabile al di fuori del contesto di riferimento” e quindi per la determinazione della quota retributiva, di cui alla lettera a) dell’art.1, comma 12, della l. n. 335/1995, del militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di servizio. Tale soluzione ermeneutica pone al riparo, sempre secondo le Sezioni riunite, dal rischio di “duplicazione della valorizzazione dei trattamenti” con riguardo al periodo di servizio compreso fra l’anzianità maturata alla data del 31 dicembre 1995 e quella raggiunta al compimento dei venti anni, eventualità ben possibile se si desse corso all’univoca applicazione della percentuale di rivalutazione prevista dal comma 1 dell’art. 54 cit., giacché essa comporterebbe una prima

valorizzazione di detto periodo nella quota retributiva in relazione ai primi

venti anni di servizio, e una seconda nella quota pensionistica da calcolarsi col

sistema contributivo, parimenti confluyente nel montante di calcolo.

Detti principi sono stati estesi, con la successiva sentenza n.12/2021/QM del

9 settembre 2021, anche ai militari, come l'odierno appellante, collocati in

quiescenza con un'anzianità complessiva superiore a 20 anni ma inferiore a

15 anni alla data del 31 dicembre 1995.

Anche questo Collegio si intende conformare, per la decisione della causa, al

condiviso percorso argomentativo ed alle conclusioni cui è pervenuto l'organo

nomofilattico, recepito dalla pacifica giurisprudenza delle Sezioni di appello

(*ex multis*, Sez. II app. nn.239 e 42 del 2024; nn. 331, 330, 324,323, 319,316,

313,312,165, 139,130, 98,69,48 del 2023; nn. 399, 448, 449, 451, 350, 346

del 2022; Sez. I app.n.60/2024; n.42/2023; nn. 168, 170, 203, 207, 252 del

2022; Sez. III app.n.244/2023;;nn. 97 e 99 del 2022), di talchè accoglie

l'appello e per l'effetto riconosce il diritto del sig. OMISSIS alla

riliquidazione della pensione in godimento con l'applicazione, sulla quota

calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre 1995, del

coefficiente annuo determinato nel 2,44%. Dalla data di maturazione di

ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi deve essere liquidata la maggior

somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art.167,

comma 3, c.g.c., fino all'effettivo soddisfo.

Per ciò che concerne le spese, le oscillazioni giurisprudenziali che hanno dato

luogo alla pronuncia nomofilattica intervenuta solo dopo la pubblicazione

della sentenza impugnata, ne giustificano l'integrale compensazione, ai sensi

dell'art. 31, comma 3, c.g.c.

	7	SENT. 292/2024	
	P.Q.M.		
	la Corte dei conti, Sezione seconda giurisdizionale centrale d'appello		
	definitivamente pronunciando, <i>contrariis reiectis</i> , accoglie l'appello e, per		
	l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, riconosce il diritto del sig.		
	OMISSIS alla riliquidazione della pensione in godimento, con l'applicazione,		
	sulla quota calcolata col sistema retributivo maturata sino al 31 dicembre		
	1995, del coefficiente annuo determinato nel 2,44%, oltre, dalla data di		
	maturazione di ciascun rateo arretrato e per ciascuno di essi, alla maggior		
	somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, fino all'effettivo		
	soddisfo.		
	Spese compensate.		
	Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 19 novembre 2024.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	DEPOSITATA IN SEGRETERIA il 05 DICEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	DECRETO		
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto		
	legislativo 30 giugno 2003, n. 196,		
	dispone		

	8	SENT. 292/2024	
	che, a cura della Segreteria, sia apposta l’annotazione di cui al comma 1 di		
	detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.		
	IL PRESIDENTE		
	Dott.ssa Daniela Acanfora		
	f.to digitalmente		
	Depositato in Segreteria il 05 DICEMBRE 2024		
	p. Il Dirigente		
	(dott. Massimo Biagi)		
	f.to digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		
	In esecuzione del provvedimento collegiale ai sensi dell’art. 52 del		
	Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le		
	generalità e gli altri dati identificativi delle parti private.		
	Roma, 05 DICEMBRE 2024		
	P. Il Dirigente		
	(dott. Massimo BIAGI)		
	Firmato digitalmente		
	Il Funzionario Preposto		
	Lucia Bianco		

